

**REGOLAMENTO
DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE**

CC 44 19/09/2000

INDICE

Capo I – Norme generali

Art. 1: oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2: definizioni	“	3
Art. 3: altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione	“	3

Capo II – Pubblicità fissa

Art. 4: domanda di autorizzazione	pag.	4
Art. 5: istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	“	5
Art. 6: determinazione e visibilità degli impianti dalle strade	“	6
Art. 7: collocazione – ubicazione – distanze	“	7
Art. 8: collocazione in zone speciali	“	8
Art. 9: dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	“	8
Art. 10: caratteristiche	“	9
Art. 11: mezzi pubblicitari abbinati a servizi	“	10
Art. 12: mezzi pubblicitari a messaggio variabile	“	10
Art. 13: mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio	“	10

Capo III – Pubblicità temporanea

Art. 14: definizione di pubblicità temporanea	pag.	11
Art. 15: autorizzazione per pubblicità temporanea	“	11
Art. 16: limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea	“	12
Art. 17: divieto di volantinaggio	“	12

Capo IV – Norme finali

Art. 18: obblighi – vigilanza – sanzioni	pag.	13
Art. 19: norme finali e transitorie	“	13

Capo I – Norme Generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 2

Definizioni

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le “Insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, ecc”, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i mezzi pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono definiti “Impianti” pubblicitari:
 - a) Insegna di esercizio;
 - b) Preinsegna;
 - c) Cartello;
 - d) Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda;
 - e) Bacheca;
 - f) Vetrinetta;
3. Sono altresì definiti “Impianti” pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di “Striscioni”, “Locandine” e “Stendardi o Bandiere”.

Art. 3

Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

1. La effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:
 - a) pubblicità temporanea;
 - b) pubblicità fonica o sonora;
 - c) pubblicità sui veicoli;
 - d) volantinaggi o similari;
 - e) sorgenti luminose e proiezioni luminose;
 - f) segnaletica stradale pubblicitaria;
 - g) pubblicità sanitaria;
 - h) targhe.

Capo II – Pubblicità fissa

Art. 4

Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:
 - generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 - strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione;
 - ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - 1) Documentazione tecnica in 3 copie¹, firmata da un tecnico abilitato e costituita da:
 - a) planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
 - b) documentazione fotografica (formato minimo cm. 9x12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;

¹ In caso di richiesta di installazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 29.10.1999, 490 – “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” (ex Leggi n. 1089/39, n. 1497/39 e n. 431/85) la documentazione elencata ai punti 1a, 1b e 2 dovrà essere prodotta in 5 copie per consentirne l'invio alla competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Perugia.

- c) progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
 - d) relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme.
- 2) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico.
- 3) dichiarazione redatta ai sensi della L. 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- 4) bozzetto del messaggio da esporre;
- 5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili;
4. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
 - b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
5. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullatenenza o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, FF.SS., ecc...) che dovranno essere richiesti dagli interessati.
6. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purchè per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate a fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

Art. 5

Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio preposto provvede alla istruttoria della pratica, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione.
2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione edilizia sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'ufficio preposto, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, rilascia un unico provvedimento nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.

3. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione per diritti (comprese spese di sopralluogo) e canone annuo per tutto il triennio di validità della autorizzazione.
5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.
6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 – 6° comma – del Reg. Es. del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.
7. Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà sufficiente un' istanza al Comune contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio di cui al presente articolo.

Art. 6

Determinazioni delle visibilità degli impianti dalla strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sè messaggio pubblicitario;
 - b) impianti luminosi;

- c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 7

Collocazione – Ubicazione – Distanze

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purchè:

- a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
- c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
 - mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
 - mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
 - mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
 - mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
 - mt. 15 dagli impianti semaforici;
 - mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

3. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt. 15.

4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

5. Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente Regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.

6. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

Art. 8 **Collocazione in zone speciali**

1. Sono considerate “zone speciali” le seguenti aree:

- 1) Zone artigianali/Commerciali
- 2) Zone di particolare interesse.

2. Dette zone dovranno risultare individuate con atto deliberativo e per esse valgono le seguenti prescrizioni:

1) Zone artigianali e Commerciali

- potranno essere consentiti, su apposita richiesta, impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

2) Zone di particolare interesse

- dette zone, ai fini del presente Regolamento, potranno essere individuate come tali dalla Giunta Comunale, di volta in volta, sulla base di apposita richiesta e conseguente valutazione da parte dei competenti uffici comunali. In tali zone potranno essere consentiti impianti e mezzi anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni e superfici da valutarsi caso per caso, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.

Art. 9 **Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati**

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del Regolamento:

1. se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
 - da mt. 0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);
 - da mt. 5.01 a mt. 10.00: metri quadrati 10.00 (dieci);
 - oltre mt. 10.00: metri quadrati 20 (venti).
 2. se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
 - da mt. 0.00 a mt. 5.00: metri quadrati 6 (sei);
 - oltre mt. 5.00: metri quadrati 10.00 (dieci).
2. Qualora le insegne di esercizio siano poste parallelamente al senso di marcia e la superficie della facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq. la dimensione dell'insegna di esercizio potrà essere incrementata nella misura del 10% della superficie della facciata.
3. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 4 della L. n. 47/1985 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.
4. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1.

Art. 10 **Caratteristiche**

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.
3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di Esecuzione, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 11

Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

2. E' vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni.

Art. 12

Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 11° dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, si applicano anche gli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

Art. 13

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del Reg. Es. del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 7, comma 1°, lett. a) e b).

Capo III – Pubblicità temporanea

Art. 14

Definizione di pubblicità temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:

- a) striscione;
- b) locandina;
- c) stendardo o bandiera
- d) segno orizzontale reclamistico

2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada

3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di mt. 8.

Art. 15

Autorizzazione per pubblicità temporanea

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610

2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

- a) planimetria con indicazione del sito;
- b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
- c) bozzetto con dimensioni;

d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.

3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.

5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada.

Art. 16

Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..
2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 14 può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 20.

Art. 17

Divieto di volantaggio

1. In analogia al divieto di lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario stabilito nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ai sensi del D.Lgs. 507/93, è vietata su tutto il territorio comunale la effettuazione di attività di volantaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come ad esempio i volantini che vengono messi sul parabrezza delle auto o casi analoghi.

Capo IV – Norme finali

Art. 18

Obblighi – Vigilanza – Sanzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.
2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento al personale della Polizia Municipale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata e LL.PP. – Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.